

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. - E' costituita, ai sensi dell'art. 9 bis D. Lgs 30/12/92 n. 502, così come modificato dall'art. 10 D.Lgs 229/99, una Società per azioni denominata:

"CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA S.P.A."

Art. 2. - La Società ha sede in Omegna alla Via Lungolago Buozzi n. 25, non possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 3. - La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2031 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Titolo II

OGGETTO

Art. 4. - La Società ha per oggetto la gestione della struttura Ospedaliera denominata "Madonna del Popolo di Omegna", di proprietà dell' A.S.L. 14 - Regione Piemonte.

Art. 5. - La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa può, altresì, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o Ditte aventi scopi affini o analoghi.

E' fatto espresso divieto per la società epigrafata di stipulare contratti di appalto o subappalto con soggetti terzi

non soci aventi ad oggetto la fornitura di opere e servizi direttamente connessi con l'assistenza alla persona così come espressamente previsti e disposti dall'art. 10 lett. E) D.Lgs 229/99.

Sono altresì espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le operazioni di carattere finanziario rivolte al pubblico e per le quali la legge prevede speciali requisiti od autorizzazioni.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE

Art. 6. - Il capitale sociale è di 250.000 (duecentocinquanta) Euro, rappresentato da n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di 500 (cinquecento) Euro. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ognuna dà diritto ad un voto.

Art. 7. - Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento su deliberazione dell'assemblea dei soci e sarà riservato a questi il diritto di opzione in proporzione alle azioni da essi possedute.

La maggioranza societaria è riservata all'A.S.L. 14 - Regione Piemonte nella misura minima del 51% (cinquantuno per cento) delle azioni e non potrà mai essere inferiore a tale soglia percentuale.

In caso di trasferimento di azioni, il socio che intende alienare le proprie azioni o gli eventuali diritti di opzione

SP

a terzi, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. agli altri soci, indicando il promesso acquirente ed il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le garanzie di vendita.

Entro 60 (sessanta) gg. da quello in cui è pervenuta la comunicazione, ciascun socio, in proporzione alle azioni possedute, potrà esercitare la prelazione, inviando lettera raccomandata A.R. al socio offerente e per conoscenza agli altri soci.

Ciascun socio, sempre in proporzione alla azioni possedute, potrà riservarsi di acquistare le eventuali azioni non optate da altri soci.

Resta inteso che, a tutela del socio offerente, le prelazioni saranno efficaci solo se interesseranno il totale delle azioni offerte.

Ove entro il termine per l'accettazione, non fossero pervenute piu' risposte per l'acquisto del totale di quanto offerto, il socio offerente, potrà alienare le azioni offerte ai terzi indicati nell'offerta, al prezzo ed alle condizioni ivi indicate, nel periodo di quattro mesi dalla data dell'offerta.

Ove entro il termine per l'accettazione fossero pervenute risposte per l'acquisto totale di quanto offerto, il trasferimento avverrà a favore dei soci esercitanti, in proporzione delle azioni da loro possedute, al prezzo ed alle condi-

zioni indicate nell'offerta, entro i 30 (trenta) gg. successivi alla fine del termine per l'accettazione.

Il pegno sulle azioni deve essere preventivamente comunicato agli altri soci mediante raccomandata A.R. ed è consentito solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

Dei vincoli stabiliti nel presente articolo deve essere fatta menzione sui certificati rappresentanti le azioni della Società.

Art. 8 - I versamenti sulle azioni sono richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini e con le modalità che riterrà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, maggiorato di tre punti, fermo restando il disposto di cui all'art. 2344 Cod. Civ.

Art 9 - La qualità di socio, comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorchè anteriori all'acquisto di tale quali-

4
R

tà.

Art. 10 - La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 11 - I soci potranno finanziare la Società e la Società potrà acquisire fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e con i criteri stabiliti dalla legge.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto sociale, obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 13 - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove purchè in Italia.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi e con le modalità previste dall'art. 2367 c.c.

Art. 14 - La convocazione dell'assemblea deve essere effet-

tuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e spedito con plico raccomandato al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. L'avviso deve contenere, ai sensi dell'art. 2366 c.c., il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle modalità di cui sopra, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale.

Art. 15 - Per l'intervento alle assemblee è richiesto il preventivo deposito delle azioni da eseguirsi nei termini di cui all'art. 2370 c.c. e con le modalità stabilite dall'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci o terzi che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società, né società controllate o amministratori, sindaci e dipendenti di queste.

Art. 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti.

4
R

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie, sempre comunque in conformità dell'art. 2375 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea, constatare il diritto di intervento nell'assemblea, anche per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Art. 18 - L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più del cinquanta per cento del capitale sociale.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, la cui elezione è riservata

all'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea.

I primi Amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili di società concorrenti, nè esercitare un'attività corrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Al consigliere scelto quale Presidente spetterà, comunque, all'interno del Consiglio, un unico voto.

Art. 20 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale oppure ovunque in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Quando ne è richiesto da due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente deve procedere alla convocazione in un termine non maggiore di giorni quindici da quello della richiesta.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio saranno inoltrati anche ai Sindaci effettivi con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la

riunione.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, il voto del Presidente ha lo stesso valore di quello degli altri consiglieri.

Art. 22 - Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società; mentre gli atti di gestione straordinaria dovranno essere autorizzati dall'assemblea dei soci. Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo, Consiglieri delegati, Direttori generali, Direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consigliere delegato, potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza; i Consiglieri delegati sono scelti tra quelli proposti dalla parte privata.

Art. 23 - La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello

stesso, al vice Presidente.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato.

Può inoltre essere assegnato loro un emolumento annuo, maggiorato per il Presidente, determinato dall'Assemblea.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Il Collegio sindacale, i cui compiti sono fissati dalla legge, è composta di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più sindaci, si applica l'art. 2401 c.c.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e provvede a comunicarlo ai Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26 - Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la parte da assegnare alla riserva legale a norma dell'art. 2428 c.c., saranno distribuiti tra i soci, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca in tutto o in parte una diversa destinazione.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo IX

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 28 - L'Autorità giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Titolo X

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 29 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni conte-

AL

nute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

Jean Pébuei Hér

M. M.